XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493-ter

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORLANDO

Sistema scolastico nazionale integrato e parità

(Già articolo 2 della proposta di legge n. 2493, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 10 marzo 1998)

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.																									
			•			•	•		•				•						•		•		•	•	•

ART. 2.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate dal sistema scolastico nazionale integrato, in cui la scuola statale e non statale, entrambe espressioni della libertà di insegnamento, in quanto attuazione del pluralismo culturale scolastico sancito e tutelato dalla Costituzione, assicurano pa-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ritariamente l'espletamento del servizio pubblico dell'istruzione.

- 2. È garantita ai genitori la più ampia possibilità di scegliere la scuola che giudicano più idonea per i figli.
- 3. Lo sviluppo e l'integrazione degli organismi formativi paritari sono realizzati attraverso periodiche intese generali che indicano gli *standard* comuni di qualità che, a salvaguardia dell'interesse generale e nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti scolastici, il sistema scolastico nazionale integrato deve realizzare.
- 4. Le intese periodiche sono stipulate in apposite sessioni speciali del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le cui componenti sono integrate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare la effettiva presenza paritaria di tutte le componenti comunque interessate al sistema scolastico nazionale integrato.
- 5. Al raggiungimento degli *standard* di cui al comma 3, è subordinato il riconoscimento dello *status* di scuola paritaria e, conseguentemente, l'attribuzione di sgravi fiscali alle famiglie ed alle scuole. Le spese per l'istruzione sostenute dalle famiglie per le scuole statali e paritarie sono deducibili dal reddito imponibile.
- 6. La determinazione degli sgravi fiscali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.
- 7. I contributi e le liberalità in danaro elargiti alle scuole statali e paritarie sono deducibili dal reddito imponibile sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche; legati e donazioni sono esenti da imposte di donazione e successione.

Artt. 3-17.																							